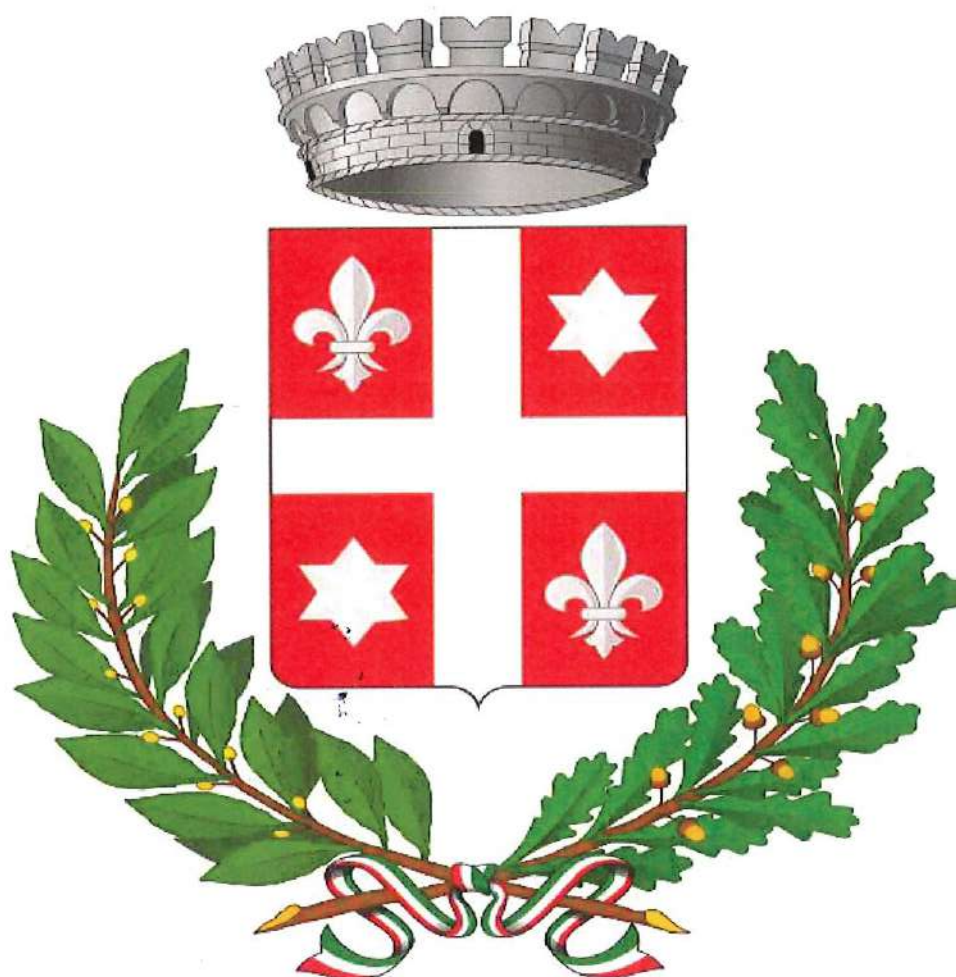


Comune di Crodo



REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 Interpretazione del regolamento.....	4
Articolo 3 Sede delle adunanze.....	4
Articolo 4 Maggioranza e minoranza.....	5

TITOLO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 5 Ruolo e composizione del Consiglio.....	5
Articolo 6 Durata in carica del Consiglio.....	5
Articolo 7 Competenze del Consiglio.....	5
Articolo 8 Funzioni di indirizzo.....	5
Articolo 9 Funzioni di controllo.....	6
Articolo 10 Le deliberazioni.....	6

TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Presidente

Articolo 11 Presidenza del Consiglio Comunale.....	6
Articolo 12 Presidenza della prima adunanza.....	7
Articolo 13 Funzioni del Presidente.....	7

Capo II I Gruppi Consiliari

Articolo 14 Costituzione e composizione.....	8
--	---

Capo III Le Commissioni consiliari

Sezione I Le Commissioni consiliari permanenti

Articolo 15 Costituzione e composizione.....	8
Articolo 16 Presidenza delle Commissioni.....	9
Articolo 17 Funzioni delle Commissioni.....	9
Articolo 18 Funzioni di proposta.....	10
Articolo 19 Funzioni conoscitive.....	10
Articolo 20 Funzionamento delle Commissioni.....	10

Sezione II Le Commissioni speciali

Articolo 21 Commissioni speciali temporanee.....	11
--	----

TITOLO IV I CONSIGLIERI

Capo I Il mandato elettivo

Articolo 22 Disposizioni generali.....	12
Articolo 23 Entrata in carica e convalida degli eletti.....	12
Articolo 24 Dimissioni dalla carica.....	12
Articolo 25 Decadenza e rimozione.....	12
Articolo 26 Sospensione dalle funzioni.....	13

Capo II Esercizio del mandato

Articolo 27 Divieto di mandato imperativo.....	13
Articolo 28 Partecipazione alle adunanze.....	13
Articolo 29 Astensione obbligatoria e segreto d'ufficio.....	14
Articolo 30 Permessi, aspettative, indennità di presenza e rimborso spese.....	14

Capo III Prerogative e diritti

Articolo 31 Diritto di iniziativa.....	14
Articolo 32 Interrogazioni, quesiti a risposta immediata, mozioni e ordini del giorno.....	15
Articolo 33 Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	15

Capo IV Nomine e incarichi

Articolo 34 Nomine e designazione dei Consiglieri comunali.....	16
Articolo 35 Funzioni rappresentative.....	16

TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I Ordinamento delle adunanze

Articolo 36 Le adunanze.....	17
Articolo 37 Adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza.....	17

Articolo 38	Adunanze pubbliche.....	17
Articolo 39	Adunanze segrete.....	18
Articolo 40	Adunanze aperte.....	18
Articolo 41	Adunanze in videoconferenza.....	18
Articolo 42	Pubblicità delle sedute.....	18
Articolo 43	Partecipazione di dipendenti e consulenti.....	19
Capo II Disciplina adunanze		
Articolo 44	Assegnazione dei posti e svolgimento della discussione.....	19
Articolo 45	Comportamento dei Consiglieri.....	19
Articolo 46	Comportamento del pubblico.....	20
Capo III Convocazione delle adunanze		
Articolo 47	Competenza.....	20
Articolo 48	Modalità di convocazione.....	20
Articolo 49	Ordine del giorno.....	21
Articolo 50	Avviso di convocazione.....	22
Articolo 51	Deposito degli atti.....	22
Articolo 52	Richiesta di convocazione del Consiglio.....	22
Capo IV Ordine di trattazione		
Articolo 53	Ordine di trattazione degli argomenti.....	23
Articolo 54	Discussione e durata degli interventi.....	23
Articolo 55	Comunicazioni.....	24
Articolo 56	Quesiti a risposta immediata.....	24
Articolo 57	Interrogazioni.....	24
Articolo 58	Mozioni e ordini del giorno.....	25
Articolo 59	Emendamenti.....	25
Articolo 60	Questione pregiudiziale e sospensiva.....	26
Articolo 61	Mozione d'ordine.....	26
Articolo 62	Chiusura della discussione e dichiarazione di voto.....	26
Articolo 63	Termine della seduta.....	27
Articolo 64	La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza.....	27
Articolo 65	Il verbale dell'adunanza.....	27
Capo V Le votazioni		
Articolo 66	Modalità generali di voto.....	27
Articolo 67	Votazioni in forma palese.....	28
Articolo 68	Votazioni segrete.....	28
Articolo 69	Esito della votazione.....	29
TITOLO VI		
DISPOSIZIONI FINALI		
Articolo 70	Entrata in vigore e pubblicazione.....	29

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, in conformità a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali, alle leggi vigenti e allo Statuto del Comune di Crodo.

Articolo 2

Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario comunale. Qualora lo ritenga opportuno, il Presidente demanda la decisione al Consiglio Comunale, che si esprime a maggioranza dei consiglieri presenti.
2. Qualora la decisione del Presidente sia contestata da un quinto dei consiglieri presenti, la questione viene rimessa al Consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla alla segreteria per l'istruttoria, all'esito della quale la decisione è assunta dal Consiglio.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione del presente regolamento, sono presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dispone l'istruttoria e la decisione ai sensi del comma precedente.

Articolo 3

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di norma, presso la sede comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del Consiglio Comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. L'adunanza del Consiglio si può tenere anche in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia ritenuto necessario ed opportuno dall'Amministrazione, oppure vi sia l'indisponibilità della sede stessa o sussistano ragioni di carattere sociale che rendano opportuna la presenza del Consiglio in luoghi ove si verificano situazioni ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità. In tal caso viene, preventivamente, definito come "luogo opportuno" l'edificio, di proprietà del Comune, meglio conosciuto come "Foro Boario".
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. All'esterno della sede municipale vengono esposte le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, durante il giorno in cui si tiene l'adunanza.
6. Sono fatte salve le disposizioni adottate per lo svolgimento delle sedute a distanza, ai sensi del successivo articolo 41.

Articolo 4

Maggioranza e minoranza

1. Quando le disposizioni del presente regolamento si riferiscono alla maggioranza, con tale termine si intendono i consiglieri eletti in liste che hanno sottoscritto il programma del Sindaco o i consiglieri che abbiano dichiarato in seguito di aderire alla maggioranza e al programma. Per minoranze devono intendersi gli altri consiglieri, nonché chi già appartenente alla maggioranza abbia dichiarato di ritirare la sua adesione.
2. Al calcolo dei consiglieri necessari a raggiungere le frazioni previste dal presente regolamento si procede, quando necessario, arrotondando alla cifra intera superiore, salvo che sia espressamente sancito il contrario. Nel computo si comprende il Sindaco salvo che la legge o lo Statuto non dispongano diversamente.

Titolo II

Il Consiglio Comunale

Articolo 5

Ruolo e composizione del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo istituzionale che rappresenta la comunità locale. Il Consiglio impronta la sua attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità.
2. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da dieci consiglieri.

Articolo 6

Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. In tal caso, gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza.

Articolo 7

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti nelle materie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sugli enti locali, TUEL - mediante i quali esercita le sue funzioni.
2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, né questi possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie che la legge o lo Statuto attribuiscono alla sua competenza esclusiva, fatto salvo quanto previsto per le variazioni di bilancio.

Articolo 8

Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo politico e amministrativo, conformandosi ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto, determinando la programmazione generale dell'Ente e adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività.

2. Il Consiglio adotta gli atti necessari per la realizzazione degli indirizzi generali di governo e partecipa, nei modi stabiliti dallo Statuto, alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche.
3. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, organismi associativi e societari.

Articolo 9

Funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di controllo politico e amministrativo con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto, assicurando che l'azione dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con gli indirizzi di governo.
2. Il Consiglio verifica annualmente, attraverso la relazione della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo degli investimenti e delle opere pubbliche, la coerenza dell'attività dell'Ente con gli indirizzi generali espressi.
3. Il Consiglio esercita funzioni di controllo sulla gestione delle società e degli organismi ai quali il Comune partecipa, secondo quanto previsto dalla legge e attraverso l'attività dei rappresentanti dell'Ente.
4. Il Revisore dei conti collabora con il Consiglio Comunale nell'esercizio delle funzioni di controllo, in conformità alla legge e alle disposizioni dello Statuto.

Articolo 10

Le deliberazioni

1. Le deliberazioni sono gli atti adottati dal Consiglio per l'esercizio delle sue funzioni, su proposta degli aventi diritto e inserite all'ordine del giorno delle sedute secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le proposte di deliberazione devono contenere tutti gli elementi essenziali e necessari affinché i provvedimenti approvati siano validi ed efficaci. Tutti gli atti devono essere motivati con l'eccezione di quelli normativi e di quelli a contenuto generale.
3. Su ogni proposta di deliberazione che non costituisca mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato, oltre che il parere di regolarità contabile qualora essa comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Titolo III

Organizzazione del Consiglio comunale

Capo I

Presidente

Articolo 11

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo in difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.

3. La carica di presidente del Consiglio spetta, di diritto, al Sindaco, in caso di sua impossibilità a presenziare l'adunanza la carica verrà attribuita al Consigliere Anziano, ovvero a colui che, all'interno del gruppo di maggioranza, ha raccolto il maggior numero di voti alla tornata elettorale
4. La carica di Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare.

Articolo 12

Presidenza della prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio Comunale è presieduta dal Sindaco.

Articolo 13

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori facendo osservare il Regolamento.
2. Il Presidente:
 - a) accerta il rispetto delle norme disciplinate dal presente regolamento in merito al decoro della seduta consiliare e dei consiglieri comunali;
 - b) dirige e modera le discussioni, concede la facoltà di parlare assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
 - c) pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;
 - d) decide sulla ricevibilità degli atti presentati dalle consigliere e dai consiglieri;
 - e) stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
 - f) mantiene l'ordine nella sala consiliare disponendo sull'utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale ivi assegnato, se necessario;
 - g) ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o interrompere la seduta facendo redigere motivato processo verbale;
 - h) garantisce ai consiglieri l'esercizio delle loro funzioni nelle forme e con le modalità previste dallo Statuto e dal presente regolamento;
 - i) decide i provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi e alle Commissioni consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
 - j) cura l'applicazione del presente regolamento;
 - k) provvede a trasmettere ai Capigruppo consiliari copia delle istanze presentate dai cittadini, singoli o associati, e della relativa risposta del Sindaco o suo delegato, nei successivi 7 giorni dal rilascio della risposta medesima;
 - l) esamina le giustificazioni delle assenze dei consiglieri dalle sedute del Consiglio e propone al Consiglio stesso i conseguenti provvedimenti ai sensi di legge e dello Statuto;
 - m) organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche per consentire a ciascun consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - n) attua ogni iniziativa utile per consentire ai consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa e, ove occorre, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni e interrogazioni;

- o) ha facoltà di invitare ad una audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
- p) provvede a ogni adempimento previsto dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Capo II

I Gruppi Consiliari

Articolo 14

Costituzione e composizione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il consigliere unico eletto in una lista costituisce un gruppo.
2. Il consigliere che intende costituire un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente. Qualora aderisca ad un gruppo già costituito deve allegare la dichiarazione di accettazione del relativo Capogruppo.
3. I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un gruppo consiliare:
 - a) possono costituire un nuovo gruppo consiliare se esso risulta composto da almeno due consiglieri inviando al Presidente del Consiglio comunale comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai consiglieri che compongono il nuovo gruppo;
 - b) possono entrare a far parte di un altro gruppo consiliare esistente, inviando al Presidente del Consiglio comunale comunicazione sottoscritta congiuntamente al Capogruppo del gruppo Consiliare al quale aderiscono;
 - c) negli altri casi entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono.
4. Il Gruppo Misto:
 - a) è presieduto, in mancanza di nomina fra i componenti, da chi ha conseguito all'elezione il maggior numero di voti individuali;
 - b) può essere costituito da un singolo consigliere.
5. Un gruppo consiliare, con l'eccezione del gruppo misto, può decidere l'esclusione dal gruppo stesso di uno o più consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri del gruppo.

Capo III

Le Commissioni consiliari

Sezione I

Le Commissioni consiliari permanenti

Articolo 15

Costituzione e composizione

1. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale può istituire Commissioni consiliari permanenti con funzioni referenti, consultive e di controllo.
2. Con la delibera istitutiva, adottata a maggioranza assoluta dei presenti con voto palese, vengono definiti:
 - a) il numero delle Commissioni;
 - b) le specifiche tematiche di competenza di ognuna di esse;
 - c) i componenti, su proposta dei rispettivi capigruppo, ovvero, per il Gruppo misto, di tutti i consiglieri.
3. In ogni Commissione il rapporto tra maggioranza e l'insieme dei gruppi di minoranza è fissato in

misura proporzionale all'assetto rappresentativo del Consiglio Comunale. La delibera istitutiva definisce un assetto delle Commissioni che garantisce, nel complesso, la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.

4. E' ammessa la facoltà per ciascun consigliere di far parte contemporaneamente di più Commissioni.

5. Il Sindaco non può essere nominato nelle Commissioni consiliari permanenti.

6. Ciascun consigliere può assistere alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, partecipando alla discussione senza diritto di voto e senza diritto di percepire corrispettivo.

7. Le riunioni delle Commissioni consiliari permanenti sono pubbliche. Ai lavori partecipa un dipendente del Comune con funzioni di segretario verbalizzante, nominato dal Segretario comunale sentito il presidente della Commissione, e possono essere invitati esperti esterni che abbiano riconosciuta competenza nelle materie da trattare.

Articolo 16

Presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente e il Vice Presidente di ciascuna Commissione permanente sono eletti nella prima seduta della Commissione, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale entro il termine di trenta giorni dall'esecutività della delibera di costituzione e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.

2. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

3. Il Presidente di una Commissione consiliare permanente può essere revocato dalla Commissione con l'approvazione di una mozione sottoscritta da un terzo dei componenti. Il Presidente del Consiglio comunale, al quale la mozione deve essere presentata, provvede a convocare, entro i 15 giorni successivi, la Commissione con all'ordine del giorno la votazione della mozione che è votata palesemente ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri membri.

Articolo 17

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Le Commissioni assumono iniziative tendenti a promuovere approfondimenti e audizioni utili ad acquisire elementi di conoscenza su tematiche collegate agli ambiti di programmazione dell'Ente, anche con il coordinamento del Presidente del Consiglio.

3. Le funzioni consultive delle Commissioni, si esercitano mediante il rilascio di un parere nelle materie di competenza. Il parere è obbligatorio per gli atti di indirizzo e programmazione ed in particolare per statuti e regolamenti;

4. Le Commissioni consiliari su richiesta del Presidente del Consiglio o del Sindaco o di almeno la metà dei consiglieri esprimono pareri in fase istruttoria su atti diversi da quelli di cui al precedente comma.

5. Le Commissioni possono inoltre essere attivate dal loro Presidente o su istanza del Presidente del Consiglio per valutare gli aspetti connessi a determinati argomenti sui quali il Comune è chiamato o intenzionato ad intervenire.

6. Il Presidente del Consiglio Comunale è competente a risolvere i conflitti di competenza tra Commissioni Consiliari.

Articolo 18

Funzioni di proposta

1. Le Commissioni consiliari permanenti hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni, mozioni e ordini del giorno nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Presidente del Consiglio il quale si esprime sull'ammissibilità e dispone le attività istruttorie.

Articolo 19

Funzioni conoscitive

1. Le sedute delle Commissioni consiliari permanenti possono tenersi per finalità conoscitive, da intendersi come strumento d'informazione e di comunicazione pubblica per l'approfondimento di temi proposti da associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale, ovvero da parte di ciascun consigliere.

2. Il Presidente della Commissione, qualora la ritenga ammissibile, iscrive la richiesta all'ordine del giorno della seduta, che può tenersi anche in forma congiunta con altre Commissioni in relazione all'oggetto da trattare. Il Presidente organizza le modalità della discussione e, se lo ritiene necessario, predetermina i tempi e le modalità degli interventi.

3. Alle sedute partecipano i richiedenti, i quali relazionano esclusivamente in merito all'oggetto in trattazione. I membri della Commissione possono rivolgere domande di chiarimento ai proponenti. Esaurita la fase di illustrazione e di chiarimento, si passa alla discussione di merito da parte dei Consiglieri.

4. La seduta conoscitiva può essere convocata anche nell'ambito dell'istruttoria per l'esame delle petizioni popolari.

5. Ove lo si reputi opportuno la seduta conoscitiva può svolgersi contestualmente ad un sopralluogo nel sito interessato ai temi in discussione

Articolo 20

Funzionamento delle Commissioni

Le sedute della Commissione sono presiedute e convocate dal Presidente con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno, degli argomenti da trattare, da recapitarsi ai soggetti interessati tramite posta elettronica ai siti dagli stessi indicati, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza, salvo nei casi di motivata urgenza nei quali il preavviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della seduta.

Della convocazione è data comunicazione entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio Comunale e agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione.

La Commissione è convocata anche a seguito di richiesta scritta da parte di un terzo dei membri assegnati, con l'indicazione degli argomenti da trattare. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale dal giorno successivo a quello dell'invio dell'avviso di convocazione della seduta, a disposizione dei membri della Commissione.

1. Qualora la Commissione non esprima il parere nei termini assegnati, il provvedimento iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale è discusso e posto in approvazione, dando atto del

mancato parere, oppure il Presidente, in attesa di quest'ultimo, può rinviare la proposta alla successiva seduta utile.

2. Le sedute delle Commissioni sono valide quando sia presente almeno la maggioranza dei componenti. I pareri delle Commissioni vengono assunti a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, con il minimo di un terzo dei componenti.

3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge. Chiunque può assistere alle riunioni delle Commissioni, senza diritto di intervento.

4. Il verbale delle sedute è redatto in forma sommaria dal segretario e documenta la volontà espressa dai membri, nonché l'ordine cronologico degli interventi. Di ogni seduta è effettuata registrazione integrale su supporto magnetico o digitale. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente della Commissione e dal segretario o dai loro sostituti e trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale.

Sezione II

Le Commissioni speciali

Articolo 21

Commissioni speciali temporanee

1. Il Consiglio Comunale può deliberare a maggioranza dei componenti la costituzione di Commissioni speciali temporanee, per l'approfondimento di particolari questioni o problemi che non siano di competenza di Commissioni permanenti.

2. Con la medesima delibera di cui al comma precedente il Consiglio Comunale:

- a) stabilisce i compiti della Commissione e i criteri di svolgimento dei lavori;
- b) nomina i componenti della Commissione, fra i quali il Presidente e il Vicepresidente;
- c) fissa il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori.

3. Se non diversamente previsto dall'atto istitutivo, la Commissione speciale, a conclusione dei suoi lavori, presenta al Consiglio Comunale un'unica relazione generale in cui si dà conto di tutte le posizioni emerse nel corso dei lavori.

4. Il termine entro il quale la Commissione deve concludere i suoi lavori può essere prorogato dal Consiglio Comunale una sola volta, previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui motivi della richiesta di proroga.

5. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e sono pubbliche.

Titolo IV

I Consiglieri Comunali

Capo I

Il mandato elettivo

Articolo 22

Disposizioni generali

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Articolo 23

Entrata in carica e convalida degli eletti

1. I consiglieri entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e accertare, con l'osservanza delle modalità prescritte dalla legge, l'insussistenza di cause ostative all'esercizio delle funzioni.
3. Nel caso di cessazione dalla carica di consigliere nel corso del mandato, per qualsiasi causa, il Consiglio procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previa accettazione e accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Articolo 24

Dimissioni dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, presentate personalmente in forma scritta, sono indirizzate al Consiglio ed acquisite immediatamente al protocollo generale nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Il Consiglio Comunale, entro dieci giorni dalla loro presentazione, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni adottate seguendo l'ordine temporale di presentazione di cui al comma 1. Non si fa luogo alla surroga quando, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi di legge.

Articolo 25

Decadenza e rimozione

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento dell'elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio Comunale la contesta al consigliere interessato e attiva la procedura prevista, all'esito della quale, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti; in caso contrario, pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
2. I consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.
3. Quando si verifichi la fattispecie prevista dal comma precedente il Consiglio esamina le giustificazioni che possono essere presentate per iscritto dall'interessato nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di avvio del procedimento e delibera, tenendo conto delle giustificazioni medesime, con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. I consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo di norma nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o comunicata la rimozione oppure, in mancanza, nella seduta successiva.

Articolo 26

Sospensione dalle funzioni

1. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di legge, il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, aziende, istituzioni o altri organismi nei quali sia stato nominato in sua rappresentanza.
3. Nel periodo di sospensione i consiglieri sospesi, ove non sia possibile la sostituzione, non sono computati ai fini del numero legale previsto per le adunanze, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

Capo II

Esercizio del mandato elettivo

Articolo 27

Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. Per l'assicurazione relativa ai rischi connessi all'espletamento del mandato e per il rimborso delle spese legali per i consiglieri comunali si applicano le norme previste dalle disposizioni legislative vigenti nel tempo.

Articolo 28

Partecipazione alla adunanza

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. E' consentita la partecipazione in "videoconferenza" alla seduta del Consiglio Comunale attraverso l'utilizzo di piattaforme elettroniche quali, a titolo d'esempio: Meet, WhatsApp, Teams e Zoom attraverso device quali smartphone, Pc e laptop. Il segretario verbalizzante procederà alla verifica dell'identità, a distanza, tramite l'esibizione di un documento d'identità da parte del consigliere.
2. I consiglieri comunali, durante le adunanze e le commissioni consiliari, indossano un abbigliamento dignitoso e consono al loro ruolo istituzionale. Qualora la seduta si svolga in modalità "da remoto", i consiglieri devono collegarsi da una postazione fissa che consenta di seguire con continuità i lavori della stessa.
3. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione al Presidente il quale ne dà notizia al Consiglio. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.
5. Il consigliere che arriva dopo l'appello è tenuto a comunicare la propria presenza al Segretario comunale.
6. La presenza dei consiglieri alle adunanze è rilevata mediante l'appello e la redazione del verbale dal Segretario comunale.

Articolo 29

Astensione obbligatoria e segreto d'ufficio

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere che riguardano questioni nelle quali essi o loro parenti o affini fino al quarto grado abbiano interesse, secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione, informandone il Presidente e il Segretario comunale.
2. Il consigliere comunale è obbligato al segreto nei casi specificatamente determinati dalle norme legislative e dai regolamentari vigenti.

Articolo 30

Permessi, aspettative, indennità di presenza e rimborso spese

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle aspettative nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente.
2. I consiglieri hanno diritto di percepire, per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni Consiliari, un gettone di presenza il cui ammontare è fissato, nei limiti previsti dalle norme vigenti, con deliberazione consiliare.
3. Il gettone di presenza non è corrisposto se il consigliere non abbia preso parte almeno ai due terzi della seduta del Consiglio o della Commissione della quale faccia parte.
4. Ai consiglieri che su autorizzazione del Presidente del Consiglio si rechino, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno, debitamente documentate.

Capo III

Prerogative e diritti

Articolo 31

Diritto di iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento che rientri nella competenza del Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.
2. Il Sindaco è membro di diritto del Consiglio comunale ed ha gli obblighi ed esercita tutti i diritti riconosciuti ai membri dell'assemblea.
3. La struttura con funzioni di assistenza al Consiglio Comunale assiste i consiglieri anche nella fase di redazione delle proposte di deliberazione.
4. La proposta di deliberazione, corredata di pareri, è inviata al Presidente il quale si esprime sulla ricevibilità della stessa e ne dispone gli atti istruttori.
5. In sede di esame di una proposta di deliberazione, in Consiglio comunale e nella Commissione consiliare competente, possono essere presentate proposte di emendamenti.

Articolo 32

Interrogazioni, quesiti a risposta immediata, mozioni e ordini del giorno

1. Su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-

amministrativo del Consiglio comunale, i consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente:

a) interrogazioni (richieste, articolate in non più di tre quesiti, rivolte al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento);

b) quesiti a risposta immediata (domande di attualità su fatti specifici e recenti, che si verificano dopo l'invio della convocazione del Consiglio ed entro il giorno precedente lo svolgimento della seduta, non generici e non articolati in più domande, che interessano l'Amministrazione su questioni di particolare importanza o urgenza riguardanti la propria attività e/o il territorio comunale);

c) mozioni (proposte riferite all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio comunale o della Giunta, nell'ambito delle competenze del Comune);

d) ordini del giorno (documenti proposti in merito a fatti, argomenti e problemi interessanti la comunità sia di carattere generale che locale).

2. Gli atti presentati ai sensi del comma precedente, di norma, vengono iscritti alla prima adunanza utile, nell'ambito di una corretta programmazione dei lavori.

3. Gli atti di cui al presente articolo, ad eccezione dei quesiti a risposta immediata, devono essere presentati almeno due giorni prima della data fissata per il Consiglio dal relativo atto di convocazione.

4. Le interrogazioni sono di regola a risposta verbale, salva la facoltà del presentatore di richiedere una risposta scritta.

5. Le interrogazioni devono essere presentate al Presidente del Consiglio. Nei casi in cui è prevista la risposta scritta, il Sindaco o l'assessore competente devono di norma dare risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione, depositando gli appositi documenti presso la Presidenza del Consiglio.

6. Il Presidente del Consiglio può, nei casi in cui il quesito si presenti troppo articolato per poter essere esaurito in Consiglio comunale, proporre al firmatario di modificare l'atto o trasformarlo in interrogazione con sola risposta scritta. Il Sindaco o l'assessore competente, se lo ritiene necessario, può integrare la risposta verbale con una documentazione scritta per il presentatore dell'atto ed eventualmente per gli altri consiglieri.

7. Il Presidente del Consiglio, all'inizio di ogni adunanza, dà comunicazione delle interrogazioni a cui è stata data risposta scritta.

8. Le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno e non discusse per tre Consigli consecutivi si intendono automaticamente ritirate ed alle stesse viene data risposta scritta. Le mozioni e gli ordini del giorno, iscritti ai lavori, non discussi per dodici Consigli consecutivi, si intendono automaticamente decaduti.

Articolo 33

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, consorzi, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento in conformità alle disposizioni vigenti.

3. Al fine di consultare e richiedere copie di atti inerenti all'attività amministrativa, i consiglieri possono accedere agli uffici e servizi del Comune, di aziende, istituzioni ed altri organismi cui il Comune partecipa o ai quali il Comune abbia affidato servizi o funzioni.

4. Le copie sono rilasciate senza indugio e comunque non oltre il termine di sette giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la richiesta stessa non possa essere esaudita nei suddetti termini, in quanto comporti elaborazioni di dati ovvero ricerche particolarmente complesse, il

Responsabile vi provvede nel termine massimo di trenta giorni, fermi restando i casi di differimento dell'accesso previsti dalla normativa vigente. Nel caso di atti riguardanti argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, finalizzati quindi all'approfondimento di questi ultimi, la consegna avviene in tempo utile allo scopo. Il diniego o il differimento dell'accesso è comunicato per iscritto e debitamente motivato dal responsabile dell'ufficio competente.

5. Le copie stesse sono rilasciate preferibilmente telematicamente, ovvero in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, il quale è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

Capo IV Nomine e incarichi

Articolo 34 Nomine e designazione dei Consiglieri comunali

1. Fatta salva la competenza del Sindaco ai sensi dell'articolo 50 del TUEL, nei casi in cui la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano che il Consiglio Comunale nomini direttamente un proprio membro in un ente, organo, collegio o commissione, si provvede in seduta pubblica con voto palese, acquisite le eventuali designazioni dei gruppi consiliari, oppure a scrutinio segreto quando i candidati siano in numero superiore ai consiglieri da nominare.

2. Nei casi in cui è previsto che la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni avvenga con designazione del Sindaco, compete al Consiglio definire gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.

Articolo 35 Funzioni rappresentative

1. Il Presidente del Consiglio e i consiglieri possono, partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, essi indossano la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

Titolo V Funzioni del Consiglio Comunale

Capo I Ordinamento delle adunanze

Articolo 36 Le adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono soltanto in prima convocazione.
2. Le adunanze sono valide quando è presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco, e possono essere discusse mozioni, ordini del giorno e interrogazioni. Il suddetto calcolo per il quorum deve essere eseguito con arrotondamento all'unità successiva nel caso in cui il risultato sia una cifra con decimali.
3. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando ritiene che tale numero sia raggiunto.

4. Nel caso in cui, trascorsi trenta minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare validamente, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

Il Presidente può far ripetere l'appello quando ne ravvisi la necessità anche sulla base di segnalazioni del Segretario comunale o dei membri dell'assemblea. Nel caso in cui dall'appello risulti che il numero dei consiglieri sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

5. Alle adunanze consiliari possono essere invitati, anche in videoconferenza, soggetti esterni al Consiglio.

Articolo 37

Adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza

1. Il Consiglio Comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

2. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 39 del TUEL. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili.

Articolo 38

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 39.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze del Consiglio.

2. La pubblicità può essere garantita anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dall'articolo 42.

Articolo 39

Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano l'apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono indicati nell'ordine del giorno dell'adunanza prestando attenzione ad evitare che la descrizione comprometta l'esigenza di riservatezza.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamento di persone, il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

4. Durante lo svolgimento delle adunanze segrete possono restare in aula esclusivamente i

consiglieri, gli assessori comunali e il Segretario comunale. Sono sospese le riproduzioni audiovisive e la discussione è riportata a verbale dal Segretario in forma sintetica.

Articolo 40

Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni o rilevanti motivi d'interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario il Presidente, sentiti i capigruppo, può convocare l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale o anche in altri luoghi.
2. A tali adunanze possono essere invitati, anche in videoconferenza, soggetti istituzionali partecipi dei temi da discutere, esperti in grado di fornire approfondimenti nelle materie trattate, singoli cittadini, associazioni o gruppi organizzati, purché in rappresentanza di interessi collettivi connessi agli argomenti oggetto dell'adunanza.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

Articolo 41

Adunanze in videoconferenza

1. Il Consiglio Comunale può essere convocato in "videoconferenza" in caso di inagibilità della Sala consiliare, quando sia previsto dalla legge e nei casi di forza maggiore.
2. Nei casi di cui al comma precedente, le sedute del Consiglio Comunale si svolgeranno interamente in videoconferenza, secondo le modalità impartite dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 42

Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente può adottare tutti gli accorgimenti necessari alla più ampia diffusione dell'attività del Consiglio Comunale, anche attraverso la trasmissione televisiva o telematica in diretta delle sedute di Consiglio e di Commissione, effettuata con mezzi propri dell'Amministrazione o attraverso soggetti appositamente incaricati.
2. Laddove sia stato affidato istituzionalmente ad un operatore la diffusione delle immagini, è esclusa la possibilità di effettuare ulteriori riprese da soggetti diversi, fatta salva l'interruzione o la sospensione temporanea del servizio, nonché vi sia eventuale richiesta da parte dei professionisti del settore.
3. In caso di richieste da parte di altri soggetti, valutate di volta in volta, spetta al Presidente, anche durante la seduta, autorizzare, previa identificazione del soggetto, la raccolta di immagini delle sedute o di parte di esse.

Articolo 43

Partecipazione di dipendenti e consulenti

1. Il Presidente, su richiesta di uno o più consiglieri, dispone la presenza alla seduta dei dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni o quanto altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto

dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, nonché rappresentanti di associazioni.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo II

Disciplina delle adunanze

Articolo 44

Assegnazione dei posti e svolgimento della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti ai gruppi e ai consiglieri, così come le eventuali modifiche successive, viene effettuata dal Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente del Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio della discussione di ogni punto all'ordine del giorno o al termine dell'intervento di un loro collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è consentito interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in discussione. Nel caso in cui un consigliere non si attenga al tema dell'intervento, il Presidente lo richiama all'ordine e, ove lo stesso persista, gli può togliere la parola per tutta la discussione inerente all'argomento.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Articolo 45

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possono offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli inibisce la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.
5. Nel caso in cui il consigliere in oggetto continuasse a mantenere un comportamento in grado di turbare l'ordine dei lavori anche dopo un terzo richiamo, il Presidente sospende la seduta. Alla ripresa dei lavori, permanendo il comportamento del consigliere, il Presidente lo espelle dall'aula. L'espulsione produce l'effetto di escludere il consigliere dalla partecipazione alla seduta del Consiglio senza comprendere anche il suo allontanamento dall'aula, con il ricorso alla forza pubblica.

Articolo 46

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o di dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio e dall'utilizzo di cartelli, striscioni o simili contenenti messaggi illeciti, offensivi o sconvenienti, strumentazioni informatiche e di telefonia mobile e quanto altro possa disturbare il regolare svolgimento della seduta.
2. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale.

Capo III

Convocazione delle adunanze

Articolo 47

Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, ovvero il Sindaco.
2. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

Articolo 48

Modalità di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi.
2. L'avviso di convocazione contiene indicazioni del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta.
3. Qualora il Presidente valuti, sentiti i Capigruppo, che siano necessarie più sedute, la convocazione conterrà il calendario delle riunioni previste.
4. Il Consiglio, su richiesta del Sindaco è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Nell'avviso sono indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le convocazioni delle sedute, la consegna delle copie degli atti iscritti all'ordine del giorno e le comunicazioni ufficiali, avvengono tramite posta elettronica intestata al consigliere e tramite deposito presso la sala Consiliare Comunale. Il mezzo telematico (e-mail) è lo strumento attraverso il quale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale, ai sensi di legge.
7. I consiglieri che per motivate difficoltà, sia di accesso agli strumenti, sia di competenza informatica, ne faranno esplicita richiesta, potranno usufruire dei sistemi alternativi predisposti dal Presidente del Consiglio Comunale.

Articolo 49

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Esso è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta, al Presidente del Consiglio

Comunale, ai singoli consiglieri e alle Commissioni consiliari permanenti.

3. Compete al Presidente del Consiglio Comunale stabilire l'ordine degli argomenti nell'ordine del giorno, nell'ambito del seguente sistema di priorità, secondo la data di presentazione e nel rispetto del principio di alternanza: comunicazioni del Presidente, quesiti a risposta immediata e interrogazioni, argomenti privi di provvedimento, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno.

4. Il gruppo consiliare che non ne abbia più di quattro iscritti all'ordine del giorno, tra mozioni e ordini del giorno, ha la facoltà di indicare l'ordine di discussione delle mozioni e degli ordini del giorno dallo stesso presentati, indipendentemente dalla data di presentazione al protocollo, seguendo i criteri di priorità determinati dal presente regolamento. Tale facoltà può essere esercitata solo antecedentemente la stesura dell'ordine del giorno.

5. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo pretorio del Comune nei cinque giorni precedenti quello della riunione.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze, è pubblicato all'Albo pretorio comunale almeno 24 ore prima delle riunioni.

7. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, è inviata a cura della struttura competente, assicurandone il tempestivo recapito:

a) al Collegio dei Revisori dei Conti;

b) agli assessori comunali;

c) agli organismi di partecipazione popolare e di controllo previsti dallo Statuto e dagli appositi regolamenti;

d) al Segretario comunale;

8. Il Presidente provvede a dare avviso della convocazione delle sedute del Consiglio Comunale e dell'ordine del giorno con pubblicazione sul portale del Comune, ovvero attraverso comunicati stampa o tramite manifesti o altre forme pubblicitarie, al fine di favorire la più ampia partecipazione della cittadinanza.

Articolo 50

Avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno può essere recapitato ai suoi componenti con una delle seguenti modalità:

a) notifica al domicilio, ovvero raccomandata con ricevuta di ritorno;

b) con altro mezzo ritenuto idoneo, quale, ad esempio, per mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o posta elettronica "semplice"; in tal caso la presente modalità deve essere approvata per iscritto dal consigliere comunale.

2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere consegnato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, comprensivi dei giorni festivi.

3. Per le convocazioni d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti e sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, con le modalità di cui al comma 1.

Articolo 51

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la

Presidenza del Consiglio non oltre il secondo giorno antecedente la seduta consiliare e non oltre il ventesimo quando si tratti di proposte di delibera relative allo statuto comunale, al bilancio, al rendiconto e ad atti di programmazione urbanistica e di mobilità urbana. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima dell'adunanza.

2. Viene messa a disposizione dei gruppi consiliari, nei termini di cui al primo comma, presso la loro sede, una copia del testo di ogni proposta iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, vengono inviate ai gruppi consiliari e, per quanto possibile, ai singoli consiglieri comunali, copie digitali delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

3. La proposta è depositata nel testo completo dei pareri previsti dalla normativa vigente corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

4. All'inizio dell'adunanza le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli.

Articolo 52

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni, quando richieda almeno un quinto dei consiglieri, una Commissione consiliare a maggioranza dei membri nelle materie di propria competenza, o 200 elettori, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale da parte di almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, indirizzata al Presidente del Consiglio, deve essere depositata presso la segreteria unitamente alla lista contenente le generalità e la sottoscrizione di ciascuno di essi, nonché all'indicazione della persona incaricata di tenere i rapporti con il Comune. In mancanza di tale indicazione ogni comunicazione in merito sarà effettuata al primo firmatario della richiesta. Al rappresentante dei richiedenti viene inviato l'avviso di convocazione e l'ordine del giorno della seduta, che deve essere comunque adeguatamente pubblicizzata.

3. Il termine di venti giorni di cui al precedente comma 1 decorre dal giorno successivo a quello nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri o della Commissione consiliare; nel caso previsto dal precedente comma 2, il termine decorre dal giorno successivo al compimento della verifica, a cura della segreteria, della sussistenza delle condizioni richieste. Tale verifica deve concludersi entro 20 giorni lavorativi.

4. La richiesta di convocazione deve avere ad oggetto atti o argomenti che rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale.

Capo IV Svolgimento dei lavori

Articolo 53

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli argomenti sono trattati, di norma e fatte salve diverse esigenze emerse, secondo la successione prevista nell'ordine del giorno.

2. L'ordine di trattazione degli argomenti durante le sedute può essere modificato per decisione del Presidente, su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salva la possibilità di trattare ordini del giorno o mozioni proposte da ogni

membro del Consiglio, se non vi sia opposizione da parte di nessun componente il Consiglio stesso, in seduta plenaria.

4. I consiglieri possono svolgere, all'inizio della seduta, uno o più interventi volti a ricordare anniversari o ricorrenze precedentemente individuati, previa comunicazione al Presidente e relativo assenso.

Articolo 54

Discussione e durata degli interventi

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato al Consiglio da un relatore. Le proposte di deliberazione sono illustrate da un assessore, dal Presidente del Consiglio Comunale, da un consigliere proponente o dal Presidente di una Commissione consiliare per non più di quindici minuti; terminata l'illustrazione, il Presidente dà la parola, nell'ordine, a coloro che hanno chiesto di intervenire, per un tempo non superiore a dieci minuti. Il relatore ha a disposizione non più di dieci minuti per le eventuali repliche. Quando, dopo avere invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito.
2. Nella trattazione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno ciascun consigliere può intervenire una sola volta. Il Presidente o l'assessore competente da questi delegato, possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per brevi precisazioni, chiarimenti e puntualizzazioni.
3. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per non più di tre minuti ciascuno. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
4. I termini di tempo previsti dal precedente comma 1 sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione ed ai piani regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, quando la natura o la complessità dell'argomento, ovvero speciali circostanze, rendano opportuna un'illustrazione più ampia, il Presidente può concedere la parola, su richiesta del relatore, per un tempo maggiore.
5. I quesiti a risposta immediata, le interrogazioni, le mozioni e gli ordini del giorno sono discussi e posti in votazione con le modalità stabilite dai successivi articoli 56, 57 e 58.

Articolo 55

Comunicazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente del Consiglio Comunale effettua comunicazioni sull'attività di propria competenza e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire, per richiesta di chiarimenti, un consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a tre minuti. Il Presidente o l'assessore delegato chiudono la discussione.

Articolo 56

Quesiti a risposta immediata

1. Ad ogni adunanza, ovvero in sedute appositamente convocate, dopo le comunicazioni ogni gruppo

consiliare può presentare al massimo due quesiti a risposta immediata. I quesiti, formulati per iscritto, sono presentati dopo l'invio della convocazione del Consiglio ed entro le 24 ore precedenti l'ora fissata per la seduta del Consiglio convocato. Il Presidente del Consiglio ne valuta l'ammissibilità.

2. Gli interroganti hanno diritto di ricevere una risposta immediata.

3. Salvo diversa programmazione, in ogni adunanza vengono trattati quesiti, in un tempo massimo complessivo di venti minuti, con la norma dell'alternanza dei gruppi proponenti e con l'obbligatorietà di trattarne almeno uno per gruppo.

4. Il tempo a disposizione per ogni quesito è fissato in due minuti per l'illustrazione da parte del consigliere, tre minuti per la risposta del Sindaco o dell'assessore competente e un minuto per la replica dell'interrogante.

5. Le questioni da sottoporre non possono avere ad oggetto fatti o situazioni per le quali il regolamento preveda la trattazione in adunanza segreta.

6. Qualora i quesiti a risposta immediata riguardino un medesimo o analogo argomento iscritto all'ordine dei lavori, gli stessi non vengono trattati come tali ma ne viene data risposta contestualmente alla trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

Articolo 57

Interrogazioni

1. L'esame delle interrogazioni viene effettuato con criterio di alternanza, garantendo la discussione di almeno un'interrogazione per ogni gruppo consiliare. Nel rispetto del suddetto principio di alternanza, vengono prioritariamente posti in discussione, gli atti presentati e sottoscritti da più gruppi consiliari o da più consiglieri.

2. Se il consigliere proponente non è presente alla seduta del Consiglio, l'interrogazione si intende rinviata a quella successiva, salvo che il presentatore non abbia delegato altro consigliere a discuterla. Qualora un atto venga presentato e sottoscritto da più gruppi consiliari o da più consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi, questo viene attribuito al primo firmatario, che procede alla sua illustrazione.

3. Il consigliere o suo delegato può illustrare al Consiglio il contenuto dell'interrogazione per non più di due minuti, esponendo le medesime domande scritte nel testo presentato. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può rispondere direttamente all'interrogazione o demandare all'assessore delegato per materia di provvedervi. La risposta deve essere contenuta nel termine di cinque minuti.

4. Il consigliere interrogante o il suo delegato può replicare, dichiarandosi soddisfatto o meno della risposta, nel tempo massimo di due minuti.

5. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.

6. Alle interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro, a giudizio del Presidente, viene data una risposta unica, fermo restando che l'esposizione e la replica sono effettuate separatamente.

7. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

8. Il tempo dedicato alla discussione delle interrogazioni è stabilito, per ogni adunanza, in 40 minuti, fatta salva la necessità di assicurare la trattazione di almeno una interrogazione per gruppo consiliare.

Articolo 58

Mozioni e ordini del giorno

1. L'esame delle mozioni e degli ordini del giorno viene effettuato con criterio di alternanza, seguendo l'ordine di presentazione dei medesimi al protocollo generale dell'Ente. Nel rispetto del principio di alternanza, vengono posti in discussione in ordine di priorità:

- a) gli atti formati nell'ambito di una seduta della Commissione consiliare;
 - b) gli atti sottoscritti da almeno un Gruppo consiliare di maggioranza e di minoranza;
 - c) gli atti presentati dai singoli consiglieri.
2. Qualora un atto venga presentato e sottoscritto da più gruppi consiliari o da più consiglieri appartenenti a gruppi consiliari diversi, viene attribuito al primo firmatario, che procede alla sua illustrazione.
3. Il Consigliere presentatore o suo delegato appartenente al medesimo Gruppo Consiliare può illustrare l'atto per non più di cinque minuti. Ogni membro del Consiglio, compreso il presentatore, possono ottenere la parola, per cinque minuti, una sola volta. Terminata la trattazione, il Presidente mette ai voti la proposta.
4. Qualora due o più atti concernano argomenti uguali, analoghi o connessi, il Presidente, sentiti i capigruppo, può disporre che siano discussi congiuntamente, per non più di dieci minuti complessivi.
5. Qualora non siano esauriti gli atti di cui al presente articolo iscritti all'ordine del giorno, nella seduta successiva si procederà prioritariamente a discutere quelli non trattati che completino un singolo modulo di alternanza. Successivamente, saranno trattati, sempre secondo il principio dell'alternanza, tutti gli atti iscritti all'ordine del giorno, dando facoltà ai consiglieri proponenti di effettuare modifiche all'ordine del giorno stesso.

Articolo 59

Emendamenti

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, le integrazioni e le parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione presentate per iscritto alla Presidenza del Consiglio. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione e' chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Emendamenti che comportano maggiori spese o minori entrate devono essere depositati in termini tali da consentire la formulazione delle attestazioni previste dalla legge. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario comunale esprime un parere nell'ambito delle sue competenze. Nel caso in cui egli ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di approfondimento, la trattazione della delibera è rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Qualora non sia possibile acquisire un parere in corso di seduta il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario comunale, decide il rinvio dell'atto a successiva adunanza.
3. Gli emendamenti riferiti a mozioni e ordini del giorno si intendono accolti se accettati dai firmatari degli atti. In tal caso viene posto in votazione il testo modificato per effetto dell'avvenuto accoglimento degli emendamenti. Nel caso in cui l'emendamento non sia accolto, è posto in votazione il testo originario della mozione o dell'ordine del giorno, come presentato e iscritto all'ordine del giorno.

Articolo 60

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della

deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o ad uno di essi nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri, un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 61

Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine è un richiamo verbale, formulato durante il dibattito consiliare, inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, votare o approvare un provvedimento iscritto all'ordine del giorno, siano osservate le norme di legge e le disposizioni del presente regolamento.

2. Il Presidente del Consiglio, con il supporto tecnico del Segretario comunale, decide se il richiamo sia giustificato, da accogliersi o da rigettare, e provvede di conseguenza. Le mozioni d'ordine devono essere illustrate nel termine massimo di cinque minuti.

Articolo 62

Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Dopo che tutti i consiglieri che lo hanno richiesto sono intervenuti, il Presidente dichiara chiusa la votazione e può concedere la parola solo al Sindaco o suo delegato, ovvero al presentatore della proposta, per le conclusioni e le precisazioni, per un tempo non superiore a cinque minuti per le proposte di delibera e a tre minuti per le mozioni e gli ordini del giorno.

2. Dichiarata chiusa la votazione e terminate le operazioni previste dal comma precedente, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto.

Articolo 63

Termine della seduta

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è di norma concordata dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. Il Presidente può decidere, sentiti i Capigruppo, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno che hanno particolare importanza o urgenza. E' garantita, in ogni caso, la trattazione e la votazione dell'argomento che risulta in corso di discussione all'ora stabilita per la conclusione dell'adunanza.

3. Esaurita la discussione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza. L'ora della conclusione è annotata nel verbale della seduta.

Articolo 64

La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza

1. Il Segretario comunale, o chi lo sostituisce a norma di legge, partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne redige il verbale.

2. Nel caso in cui il Segretario sia impedito oppure tenuto ad astenersi dal prendere parte alla seduta o alla trattazione di un singolo argomento all'ordine del giorno, il Presidente affida le relative funzioni a un consigliere comunale, facendone menzione nel verbale.

Articolo 65

Il verbale dell'adunanza

1. Il verbale è il documento che costituisce il resoconto integrale delle sedute del Consiglio Comunale.
2. Nel corso della seduta il Segretario comunale redige un verbale sommario nel quale sono riportati i Consiglieri presenti, gli argomenti trattati, il risultato e la forma delle votazioni, le eventuali dichiarazioni a verbale, l'ora di inizio e di termine della seduta.
3. Un apposito e distinto verbale viene redatto per ogni atto formalmente approvato nonché per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno e discusso dal Consiglio. Tali verbali, che riportano l'elenco nominativo dei consiglieri presenti e assenti, il numero e l'individuazione dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni su ogni proposta di deliberazione, sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario comunale o da chi legalmente lo sostituisce.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, esclusa la seduta segreta, il verbale è redatto in forma cartacea ed è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva. Su richiesta del Sindaco, di un assessore o di un consigliere, può essere rettificato al fine di correggere omissioni, inesattezze o imprecisioni, senza aprire la discussione. Dopo l'approvazione, esso è messo a disposizione dei consiglieri comunali che ne facciano richiesta.

Capo V

Le votazioni

Articolo 66

Modalità generali di voto

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto, quando si devono eleggere o nominare persone e i candidati sono in numero maggiore dei posti da assegnare, nonché nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale e su quella sospensiva presentate prima della discussione, si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di presentazione;
 - per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando la maggioranza dei consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di delibera;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Solo al Presidente sono consentiti brevi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Articolo 67

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Nel caso di voto per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri .
5. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì" favorevole alla deliberazione proposta e del "no" alla stessa contrario.
6. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario comunale.
7. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Articolo 68

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede.
2. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente affinché ne sia preso atto a verbale.
3. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, nominati tra i membri del Consiglio per l'occasione, e del Segretario comunale, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.

Articolo 69

Esito della votazione

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale è approvata quando abbia ottenuto un numero di voti favorevoli maggiore dei voti contrari, con il minimo di un quarto dei consiglieri assegnati, arrotondato all'unità inferiore.
2. I consiglieri che, nelle votazioni in forma palese, si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza ma non nel numero dei votanti. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. In entrambi i casi i consiglieri sono tenuti a comunicarlo al Presidente del Consiglio.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, fatta salva la sua riproposizione in altra successiva.
4. Eccettuati casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una proposta non approvata per la prevalenza dei voti contrari oppure per insufficienza dei voti richiesti, non può essere ulteriormente oggetto di discussione né di votazione nella stessa adunanza, fatta salva la possibilità di essere nuovamente proposta in altra successiva.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 70
Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione consiliare di approvazione all'albo pretorio. Esso sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore è pubblicato nel sito internet del Comune ed è depositato nella sede delle sedute del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio al Sindaco, agli assessori, ai consiglieri, al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici comunali e, successivamente alla loro elezione, ai consiglieri neoeletti.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto e alla normativa vigente in materia.

x Pres. V. Riccio

F. Riccio

Alberto Fossano
Ad. S.